

Pubblicato il 18/07/2018

N. 00429/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00499/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2017, proposto da:
Domenico Scriva, Giacomo Saccomanno, Vincenzo Cusato, Giuseppina Zungri,
Liliana D'Agostino e Alexander Gioffrè, rappresentati e difesi dall'avvocato Natale
Carbone, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Reggio Calabria,
via Possidonea n. 46/B;

contro

Comune di Rosarno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avvocato Francesco Giovinazzo, con domicilio eletto ai sensi dell'art.
25 c.p.a.;

nei confronti

Giuseppe Idà, Stefano Iannaci, Damiano Sorace, Maria Domenica Naso, Maria
Dora Sorrenti, Domenico Rizzo, Marilena Reitano, Adalgisa Caprino, Pasquale
Papaianni, Caterina La Torre, Francesca Brillì e Domenico Scriva, non costituiti;
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto *pro tempore*, non costituito;

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento

- della delibera consiliare n. 27 del 22 maggio 2017 di approvazione del rendiconto
della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del T.U.E.L., compresi i
relativi allegati;

- se e per quanto possa occorrere degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale del 2 maggio 2017 prot. n. 8187 e del 4 maggio 2017 prot. n. 8362;
- nonché degli atti e /o provvedimenti relativi al bilancio dell'ente che abbiano come presupposto il rendiconto impugnato;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosarno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2018 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, componenti del Consiglio comunale di Rosarno, deducono la violazione delle prerogative del loro ufficio per non aver potuto esaminare la proposta di delibera di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione consiliare.

Espongono all'uopo quanto segue.

Il Consiglio comunale è stato convocato in data 2 maggio 2017 per il successivo 25 maggio ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione annuale dell'esercizio 2016.

In data 4 maggio 2017, è stata comunicata, a mezzo p.e.c., una nuova convocazione per la data del 22 maggio, con la precisazione che *“Il presente invito annulla la precedente comunicazione Prot. 8187 del 2 maggio 2017”*.

La seconda convocazione è stata disposta su sollecitazione del Prefetto che ha riscontrato l'inosservanza del termine previsto dal T.U.E.L. per l'approvazione del bilancio.

Durante la seduta del 22 maggio 2017, i ricorrenti hanno rilevato l'inosservanza del termine di minimo di venti giorni di cui all'art. 227, comma 2, del T.U.E.L., entro il quale la proposta di rendiconto avrebbe dovuto essere messa a disposizione dei Consiglieri; altresì contestando la violazione dell'art. 10 dello Statuto comunale per non essere stato inviato loro alcun documento.

La richiesta di rinvio della seduta non è stata accolta e i ricorrenti hanno abbandonato l'aula.

Il rendiconto è stato approvato nella seduta di cui sopra, con delibera n. 27.

Avverso la predetta delibera e gli atti indicati in epigrafe insorge parte ricorrente, articolando i seguenti motivi di censura.

Con le prime due censure, deduce la violazione della normativa di settore infra meglio specificata e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti.

Dopo aver rammentato che:

- ai sensi dell'art. 227, comma 2, del T.U.E.L., *“Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”*;

- ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., tra le funzioni dell'organo di revisione vi è quella di redigere una *“relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla*

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione”;

- ai sensi dell’art. 32 del regolamento comunale di contabilità *“La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto, alla relazione della Giunta comunale, alla relazione dell’Organo di revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge, è posta a disposizione dei consiglieri comunali entro 20 giorni dalla data prevista per l’approvazione del rendiconto”;*

assume parte ricorrente che, nel caso di specie, la data di comunicazione della convocazione per il 22 maggio è quella del precedente 4 maggio, con conseguente lesione della prerogativa dei consiglieri interessati all’esercizio del voto c.d. informato, per non aver ricevuto nei termini prescritti la documentazione necessaria.

D’altro canto, è la stessa delibera impugnata ad affermare *“... come la diffida del Prefetto ed il rispetto dei termini imposti dallo stesso, abbiano fatto venire meno il rispetto del termine indicato dalla norma... la diffida operata dalla Prefettura azzerava il rispetto dei termini normativi”*.

Afferma parte ricorrente che, al contrario, dal combinato disposto degli artt. 227, comma 2, e 141, comma 2, del T.U.E.L. - che disciplina la procedura straordinaria di approvazione del rendiconto di gestione in ipotesi patologica - non emerge alcuna deroga al termine di cui all’art. 227, comma 2, del T.U.E.L.

Con il terzo motivo di ricorso, ribadisce che, in violazione del T.U.E.L., dello Statuto e dei regolamenti consiliari, la documentazione relativa al bilancio, utile e necessaria al dibattito consiliare, non è stata trasmessa ai consiglieri, con conseguente impossibilità di esaminare e valutare gli atti contabili nel termine di legge.

Con il quarto ed ultimo motivo, infine, deduce l’illegittimità derivata di tutti gli ulteriori atti di bilancio.

Conclude per l'annullamento degli atti gravati, in accoglimento del ricorso.

Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito: in rito, l'irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione e l'inammissibilità per carenza d'interesse e di legittimazione attiva; nel merito, l'infondatezza della domanda, invocando la reiezione del gravame.

I controinteressati, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. Previo deposito di ulteriori documenti e memorie, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 16 marzo 2018.

2. Il ricorso è infondato nel merito, ragion per cui può prescindersi dalle eccezioni sollevate in rito dal Comune in sede di costituzione.

2.1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse sollevata dal Comune con la memoria depositata il primo febbraio 2018.

La delibera consiliare n. 48 del 30 novembre 2017, infatti, si è limitata a rettificare in parte il conto del bilancio dell'esercizio finanziario del 2016 approvato con la delibera gravata, ma non l'ha sostituita, ragion per cui i ricorrenti non avevano alcun onere di impugnarla.

2.2.1. Ad integrazione di quanto su esposto in fatto, occorre precisare quanto segue.

Con nota p.e.c. inviata in data 2 maggio 2017, il Presidente ha convocato il Consiglio comunale per la riunione del successivo 25 maggio per deliberare, fra l'altro, sull'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del T.U.E.L. (all. C al fascicolo del Comune).

Con nota p.e.c. del 3 maggio 2017, il Segretario generale ha comunicato ai Consiglieri quanto segue: *“Per quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari in materia si comunica, per le finalità previste e individuate nell'art. 174 del T.U.E.L., che in data*

30 aprile 2017 la Giunta Comunale con delibera n. 66 ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2016.

Gli atti tecnici relativi, compresi gli allegati, sono disponibili per essere visionati presso gli uffici di questa Segreteria Comunale (all. F al fascicolo del Comune).

2.2.2. Rileva il Collegio che è questa la data in cui la documentazione deve ritenersi messa a disposizione dei Consiglieri.

Come risulta dall'allegato F, infatti, nella "traccia" dell'invio per posta elettronica figurano tutti gli odierni ricorrenti e i messaggi risultano tutti consegnati.

Nella seduta del 22 maggio 2017, inoltre, è la stessa ricorrente Liliana D'Agostino ad affermare che *"... la comunicazione, a mezzo pec, dell'avvenuto deposito degli allegati e della documentazione sia avvenuta solo il 3 maggio scorso e, quindi, in un momento che non consente il rispetto del termine minimo individuato dalla norma"*.

Il terzo motivo di ricorso, pertanto, è infondato in quanto dalle circostanze su esposte emerge chiaramente che la documentazione è stata posta a disposizione dei ricorrenti in data 3 maggio 2017.

2.2.3. La questione da dirimere, pertanto, è unicamente quella relativa al termine decorrente tra la data di messa a disposizione dei documenti e la seduta consiliare del 22 maggio 2017.

Con nota prot. n. 54034 del 4 maggio 2017, infatti, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e ricevuta in pari data, il Prefetto di Reggio Calabria ha invitato l'organo consiliare *"ad adottare la deliberazione riguardante il rendiconto di gestione in un termine non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della presente nota"* (all. D al fascicolo del Comune).

Nell' medesima nota, il Prefetto ha rammentato che, in caso di inadempienza, sarebbe stata attivata la nomina di apposito Commissario per l'approvazione del documento contabile e l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 2, del T.U.E.L.

Per tale ragione, il medesimo 4 maggio, il Presidente ha riconvocato il Consiglio non più per il 24 maggio, ma per il precedente 22 maggio.

La documentazione, pertanto, è stata posta a disposizione dei Consiglieri 18 giorni liberi prima (sulla qualificazione alla stregua di termini liberi, si rinvia integralmente, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., al punto 6.2. della sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 1156 del 20 luglio 2017) e, quindi, con soli due giorni di ritardo rispetto al termine di venti giorni stabilito dall'art. 227, comma 2, del T.U.E.L. e dell'art. 32 del Regolamento comunale.

Sebbene non possa ritenersi che il predetto termine sia destinato a valere solo in ipotesi di approvazione del rendiconto nei termini di legge e non già di approvazione fuori termine, su diffida del Prefetto, come nel caso di specie (atteso che, dal combinato disposto degli artt. 227, comma 2 *bis* e 142, comma 2, del T.U.E.L., che disciplina la procedura straordinaria di approvazione del rendiconto di gestione in ipotesi patologica, non emerge alcuna deroga), ritiene il Collegio che la violazione del predetto termine non integri *tout court* un motivo di illegittimità.

Come affermato dalla giurisprudenza richiamata dal Comune (che il Collegio condivide in ragione della sua correttezza), la normativa in discorso va interpretata con un approccio sostanzialistico, per cui rimangono irrilevanti le violazioni formali delle regole poste a presidio delle prerogative dei consiglieri comunali allorché essi siano stati comunque posti nelle condizioni di esercitare adeguatamente e consapevolmente il proprio *munus* (per tutte, la già citata sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 1156 del 20 luglio 2017).

Gli odierni ricorrenti, infatti, hanno potuto partecipare alla seduta del Consiglio comunale, sebbene abbiano poi abbandonato i lavori.

In ogni caso, essi non hanno specificato se, e in che misura, non abbiano avuto modo di approfondire adeguatamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, essendosi limitati a ribadire la mera violazione del termine di venti giorni e ad

allegare una mancata conoscenza dei documenti smentita in fatto, come esposto al precedente punto 2.2.2.

Avendo comunque i ricorrenti avuto conoscenza di tutti gli elementi documentali utili ai fini di una effettiva partecipazione al dibattito consiliare messi a disposizione in un tempo congruo, non possono dolersi del mancato rispetto di una norma procedurale volta, per l'appunto, a garantire la detta piena conoscenza, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo (T.A.R. Molise, Sez. I, 12 maggio 2010 n. 207; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 23 maggio 2012, n.1029).

Ebbene, nella fattispecie, la contestata violazione dei termini, in sé, non risulta essere stata idonea a ledere in concreto il diritto all'informazione e alle garanzie partecipative dei consiglieri ricorrenti, tenuto conto del fatto che hanno avuto comunque un congruo termine per la conoscenza degli atti in questione (inferiore di soli due giorni a quello di legge) e che, comunque, non hanno argomentato in merito alla effettiva insufficienza di tali termini (sulla valenza sostanziale del termine ex art. 227 TUEL cfr anche TAR Catanzaro, I, 6 dicembre 2017, n. 1900).

3. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Rosarno, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti delle altre parti, in assenza di attività difensiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2018
con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Donatella Testini

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO